

**Provvedimento n.52 del 18.06.2025: Revoca in autotutela del provvedimento n.51 del 17.06.2025**

-----Il Direttore Amministrativo f.f. -----

-Vista la Legge 18.02.1989, n. 56, in particolare l'art. 12, comma 2, ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi";

- Visto il Regolamento del Consiglio dell'Ordine, in particolare l'art. 6 comma II, lett. l), ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti";

- Vista la Legge 07.08.1990 n. 241, in particolare l'art. 1 con riferimento ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa;

- Visto, altresì, il comma 1 dell'art. 21 nonies della predetta legge ai sensi del quale *"L'amministrazione può revocare o annullare d'ufficio i propri provvedimenti illegittimi, nel termine di decadenza previsto dalle leggi per l'impugnazione degli stessi.*

- Visto il provvedimento n.51 del 17.06.2025 con il quale è stato disposto l'affidamento diretto del servizio di firma digitale all'operatore economico Aruba S.p.A;

-Considerato che, successivamente all'adozione del suddetto atto, è emerso che lo stesso non risulta necessario, in quanto il Presidente dispone già di una propria firma digitale;

-Ritenuto superfluo dotare il Presidente di una seconda firma digitale;

- Preso atto che la revoca del provvedimento di cui sopra, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/90, non pregiudica situazioni giuridiche soggettive legittimamente consolidate;

- Ritenuto, pertanto, opportuno procedere, in autotutela, alla revoca del provvedimento n.51 del 17.06.2025, con effetto immediato, a fronte di sopravvenuti motivi di opportunità;

-Dato atto che, per il suddetto affidamento era stato acquisito il CIG n. B74FD3E726 sulla pcg;

-Ritenuto opportuno procedere all'annullamento del detto CIG sulla pcg;

- Considerato che per il sottoscrittore della presente determinazione non sussistono le cause di astensione previste dal vigente PIAO 2023-2025 nella sezione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza nel testo attualmente vigente, né vi sono cause di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

-----determina-----

per i motivi di cui in premessa:

- di annullare in autotutela il provvedimento n.51 del 17.06.2025, con effetto immediato, ai sensi dell'art. 21 nonies della L. 241/90 e smi;
- di procedere all'annullamento del CIG n. B74FD3E726;
- di dare atto che il presente provvedimento è adottato nell'interesse pubblico e in conformità alla normativa vigente;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto in osservanza della normativa vigente in materia.

L'Aquila, 18.06.2025

Il Direttore Amministrativo f.f.

RUP

*Paola Cerratti*